



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo - promessa di pagamento

TRA

 rappresentato e difeso dagli avv.ti
 , come da procura in atti;

OPPONENTE

E

 , rappresentato e difeso dall'avv. Ugo
Campese, come da procura in atti;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Quelle di cui all'udienza del 9.07.2026 sostituita con note scritte, ove le parti
costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed
alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto
di quelle avverse

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.02.2024

 faceva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo n. 1038/2023 notificatogli in data 11.01.2024 da

 per il pagamento di euro 100.000,00 oltre accessori, sulla base di
una cambiale del 20 luglio 2011 contenente la promessa di pagare la somma
di euro 50.000,00 alla scadenza del 30 dicembre 2016 e di una cambiale
dell'1 agosto 2014 contenente la promessa di pagare la somma di euro
50.000,00 alla scadenza del 30 dicembre 2018. L'opponente esponeva che
trovandosi in difficoltà economica ed avendo necessità di definire pregresse
esposizioni debitorie, una, in particolare, maturata con la , nel
corso del 2011, e, precisamente, nel periodo di fine giugno, si rivolse allo zio
 , imprenditore che aveva fatto fortuna all'estero, confidando
che avrebbe potuto aiutarlo. La somma di cui il aveva bisogno
ammontava a circa 50.000,00 euro e dopo vari incontri, necessari per rendere



edotto lo zio dei motivi per i quali ne aveva bisogno, l'opponente riuscì ad ottenere dallo zio la promessa della elargizione della somma richiesta. In concomitanza a tanto, l'opposto propose al nipote di ricoprire incarichi per la cura dei suoi affari, avendo in animo di intraprendere delle iniziative imprenditoriali in Italia. Più precisamente, l'accordo prevedeva che l'esponente assumesse incarichi direttivi nelle società facenti capo ad esso , con le quali questi voleva realizzare una serie di investimenti, di natura immobiliare e finanziaria. L'intento sotteso alla proposta, che più volte manifestò all'opponente, era duplice, ovvero, offrirgli le cariche all'interno delle sue aziende, per garantire lui una stabilità economica, utile anche per recuperare la somma per estinguere il prestito concessogli, con la compensazione delle reciproche poste a debito - credito. Il accettò la proposta dello zio, iniziando a collaborare e seguendo i suoi affari e così iniziò la collaborazione che vide, sin da subito, l'opponente ricoprire la carica e funzione di vice-presidente del cda della società

Il precisava che in tutti questi anni, aveva quindi rivestito: a) nella società , le cariche, prima, di vice presidente del Consiglio di amministrazione dal 13 luglio 2011 al 3 giugno 2014 e, poi, di amministratore unico dal 3 giugno 2014 fino al 11 agosto 2023; b) nella società , la carica di amministratore unico dal 16 novembre 2016 all'11 agosto 2023; c) nella società , la carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione dal 7 marzo 2014 al 7 dicembre 2022; d) nella società la carica di amministratore unico dal 19 ottobre 2016 al 18 settembre 2023; e) nella società , la carica di amministratore unico dal 30 luglio 2014 ad oggi. L'opponente allegava che lo zio, nonostante gli accordi, dopo che l'opponente aveva già iniziato a lavorare per lo stesso, disse al nipote che avrebbe elargito la somma di cui aveva bisogno - euro 50.000,00 - a condizione, però, che egli firmasse una cambiale dell'importo di euro 50.000,00, a garanzia della restituzione del prestito. Vani si rivelarono i tentativi dell'esponente di far ravvedere lo zio e farlo tornare sui suoi passi, ricordandogli gli accordi, che prevedevano che la restituzione del prestito della somma di euro 50.000,00 sarebbe avvenuta attraverso la compensazione delle somme spettanti per il lavoro espletato per suo conto nella gestione della società e degli investimenti eseguiti, per cui esso opponente dovette firmare, perché aveva impellente necessità di ricevere la citata somma di euro 50.000,00. Una volta che l'istante accettò di firmare la cambiale, il 20 luglio 2011, provvide a bonificargli la somma di euro 50.000,00 sul conto



corrente indicato dallo stesso con la causale “prestito familiare”. Il citato effetto cambiario, datato 20.07.2011 di € 50.000,00 con scadenza 31.12.2016, fu firmato da esso opponente che ne ebbe a compilare solo il campo relativo alla data e luogo di emissione “ 20.07.2011 ed all’importo”, per cui ne disconosceva la compilazione quanto alla data di scadenza, alla domiciliazione, alla indicazione del nome del debitore, tutte parti che furono compilate successivamente da persona diversa dall’opponente. L’opponente deduceva che, intanto, rispettando gli accordi presi, cominciò anche a seguire gli affari dello zio, assumendo le cariche societarie ed a compiere le attività richiestegli. In questa ottica il 16 settembre 2013 () e (), nella qualità di amministratori unici della società (), lo nominarono e costituirono loro procuratore speciale, affinché “...lo stesso in nome, vece e conto di essi mandanti presenti dichiarazione di partecipazione all’asta del 17 ottobre 2013 per la vendita senza incanto dei beni immobili relativi alla procedura esecutiva immobiliare distinta dal n. () R.G.E. () e della vendita con incanto in data 7 novembre 2013, nonché depositi assegni circolari a titolo di cauzione e spese per partecipare all’asta, versì il relativo prezzo...”, incarico che fu regolarmente svolto, con l’acquisto degli immobili oggetto dell’asta. Nonostante l’attività svolta, però, () continuò a non mantenere le promesse ed a tutto il 2014, nonostante una serie di investimenti portati a termine dall’opponente, nulla aveva ancora corrisposto all’opponente. Nel corso dell’anno 2014 esso opponente ebbe ad intraprendere una procedura legale contro la () tesa alla definizione di una debitoria all’epoca esistente e alla fine di luglio del 2014, mentre lo zio () era in vacanza in Italia, ebbe a rappresentargli che era in corso di definizione la trattativa per chiudere la posizione debitoria con la () e che, però, nel caso in cui non avesse concluso la stessa con il predetto Istituto di Credito, avrebbe avuto bisogno di un ulteriore prestito dell’importo di € 50.000,00. In quella circostanza, lo zio () acconsentì alla ulteriore elargizione, rappresentando che non appena l’opponente gli avrebbe confermato la necessità di ricevere quella somma, avrebbe provveduto a bonificare l’importo richiesto non appena sarebbe rientrato in (). Si convenne anche che la eventuale restituzione del prestito, che sarebbe stato elargito, sarebbe avvenuta sempre attraverso la compensazione delle somme che spettavano all’opponente per l’attività eseguita. A quel punto, però, l’opponente, atteso che erano ben tre anni dalla iniziata collaborazione, in virtù della quale quest’ultimo aveva lavorato



esclusivamente per lo zio e/o per società a lui riconducibili anche indirettamente, senza ricevere alcun compenso, chiese all'opposto di regolare attraverso la redazione di un documento le spettanze dovutegli per l'attività lavorativa. Fu così che si addivenne alla redazione della scrittura privata datata 30 Luglio 2014, nella quale dopo varie sollecitazioni, zio e nipote, sottoscrissero un accordo, in base al quale il primo, in proprio, premesso che "...è titolare, in proprio e/o per il tramite di organismi giuridici di propria appartenenza di talune partecipazioni al capitale sociale delle società

e", allo scopo di regolare "...taluni profili ulteriori dei reciproci rapporti discendenti dal coinvolgimento nei contratti negoziali riconducibili alle società di cui innanzi...", riconosceva al secondo, per l'attività svolta: a) quanto alla società

“...una partecipazione agli utili sociali corrispondenti al 10% annuo, calcolato al netto delle spese e decurtato di una percentuale del 5% dell'ammontare dell'interesse prodotto dal capitale investito dal socio a supporto delle attività sociali...” e b) quanto alla società

“...una retribuzione fissa, l'ammontare della quale non potrà comunque essere superiore all'importo di euro 2.000,00 mensili, al netto delle imposte, nonché con una retribuzione aggiunta variabile costituita dal 5% annuo degli utili sociali, calcolata al netto delle spese e decurtata del 5% dell'ammontare dell'interesse prodotto dal capitale investito profuso dal socio a supporto delle attività sociali...”. Senonchè in data 1 agosto 2014,

l'opposto, nel ribadire la disponibilità alla erogazione dell'ulteriore prestito, pretese la sottoscrizione – sempre a garanzia – del futuro prestito di un'altra cambiale, dal momento che sarebbe dovuto rientrare in , e non avrebbe potuto ricevere dall'opponente le garanzie personali che chiedeva, per cui esso opponente sottoscrisse l'effetto cambiario datato 01.08.2014 di € 50.000,00 con scadenza 31.12.2018, compilando personalmente solo il campo relativo alla data di emissione 01.08.2014 ed all'importo, disconoscendo la compilazione quanto alla data di scadenza, alla domiciliazione, alla indicazione del nome del debitore ed al prenditore stesso, le cui parti furono compilate successivamente da altra persona. Successivamente, avendo esso opponente trovato un accordo con la banca, comunicò allo zio di non aver più necessità del prestito concordato in precedenza e lo zio opposto, oltre a non corrispondere alcuna somma di denaro al nipote, vista l'ormai non necessità della somma stessa, trattenne ingiustificatamente la cambiale datata 01.08.2014, seppur ben conscio dell'insussistenza di alcuna ragione di credito nei confronti del ,



visto che non aveva versato alcuna somma in favore del nipote. A tali fatti seguirono, così, altre tre procure ovvero a) la prima, il 20 luglio 2015, nella società _____; b) la seconda, il 22 settembre 2015, nella società _____; c) la terza, il 31 agosto 2017, sempre nella società _____

Tutto sembrava procedere al meglio, finché, _____, in occasione delle rendicontazioni, cominciò a richiedere ed ad applicare nella gestione dei reciproci rapporti dare-avere, interessi spropositati sul prestito concesso per attivare le iniziative imprenditoriali, con grande sconcerto di quest'ultimo, visto soprattutto che lo zio non rispettava gli accordi pregressi e non corrispondeva neanche il compenso per l'attività svolta, per cui il rapporto andò deteriorandosi, tant'è che, nel corso del 2023, per incomprensioni generate anche da parte dei figli _____ intenzionati a subentrare nella posizione occupata da esso _____, in data 11.08.2023 ebbe a cessare qualsiasi rapporto con la revoca di alcune procure notarili e la dimissione dalle cariche gestorie delle società, talune richieste espressamente dall'_____, altre, invece, avvenute in modo non regolare ed in totale dispregio della normativa vigente in materia, per la quale esso opponente si riservava ogni ed opportuna azione nella sede competente. Dopo qualche mese dalla revoca della detta procura, veniva quindi notificato il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio. Ciò premesso, l'opponente deduceva a motivi di opposizione: 1) la prescrizione triennale dell'azione cartolare di cui all'art.94 legge cambiaria; 2) l'abusivo riempimento delle due cambiali da lui sottoscritte ma da esso non compilate personalmente nelle parti su indicate, per cui ai sensi degli artt. 214 e seguenti c.p.c. dichiarava di non riconoscere come propria la grafia con cui risultavano essere stati compilati i suddetti campi, precisando che comunque tra le parti non erano intercorsi accordi per il riempimento delle altre parti delle cambiali medesime; 3) la mancata elargizione dell'importo di € 50.000,00 ovvero della somma portata dalla cambiale datata 01/08/2014; 4) la compensazione dell'importo di € 50.000,00 di cui al primo effetto cambiario datato 20.07.2011 con scadenza 31.12.2016 con il controcredito maturato da esso opponente in ragione dell'attività prestata e di cui alla scrittura privata del 30.07.2014; 5) la querela proposta nei confronti dell'_____ per il reato di cui all'art. 640 c.p. e per tutti i reati che si dovessero ravvisare nei fatti innanzi esposti; 6) l'intenzione dell'opponente di agire in via riconvenzionale nei confronti dell'opposto, per il mancato rispetto delle pattuizioni intercorse con la scrittura privata del 30 luglio 2014, con condanna dello stesso al pagamento di tutte le somme dovute per l'attività svolta come sopra descritta, nella misura che sarà accertata in



corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. Sul punto l'opponente precisava che quanto alla quota fissa mensile di euro 2.000,00 - di cui alla società - la somma maturata in favore dell'opponente, che l'Oliviero si impegnò a pagare a partire dal 31 luglio 2014 alla data di revoca avvenuta il 16 agosto 2023, ammontava ad euro 220.000,00 circa, oltre gli interessi maturati su ciascuna somma mensile. A tale cifra andavano aggiunti gli importi di cui alla partecipazione agli utili delle società e , per cui l'opponente chiedeva al giudice di far ordine, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all e/o, comunque, alle predette società di esibire i bilanci e tutta la documentazione di riferimento necessaria per la determinazione degli utili conseguiti, per gli anni in cui egli ebbe a ricoprire i su indicati incarichi gestori. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di tutte le somme dovute, con compensazione con quelle eventualmente riconosciute all' in virtù dell'ingiunzione in questione, salva la condanna dello stesso al pagamento della differenza se maggiore; chiedeva, inoltre, la condanna dell'opposto a restituire i due effetti cambiari oggetto della procedura monitoria.

Costituitosi in giudizio, deduceva che nel tempo aveva dovuto amaramente constatare che il , approfittando del suo ruolo di amministratore con poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione affidatigli, aveva costantemente posto in essere condotte omissive e commissive, fonte di ingentissimi danni economici per le società da lui gestite, distraendo diverse somme ed appropriandosi illegittimamente di beni sociali, tanto che erano stati promossi giudizi di responsabilità da parte della nei confronti del , quale ex amministratore unico della società, per azione sociale di responsabilità e risarcimento danni, entrambi per un importo di oltre 2.600.000,00 di euro. Per tali motivi l'opponente era stato indotto a rassegnare le dimissioni e, laddove non aveva provveduto spontaneamente in tal senso, era stato revocato dalle cariche gestorie e dallo status di procuratore delle società, rimanendo il ad oggi amministratore unico solo della

In ordine all'avversa eccezione di prescrizione dell'azione cartolare di cui all'articolo 94 del Regio Decreto 14 dicembre 1933, numero 1669 (c.d. Legge Cambiaria), l'opposto rilevava di non aver agito in virtù dell'azione cartolare bensì dell'azione causale, facendo valere le cambiali sottoscritte dall'opponente quali promesse di pagamento ex articolo 1988 c.c., con



R.G.NR. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$
p. 7/10

dell'opposto, rigettate le altre richieste istruttorie perché inammissibili ed irrilevanti per la decisione, rimessa la causa in decisione, la stessa veniva decisa, all'esito dell'udienza di discussione.

L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.

Va disattesa l'eccezione di prescrizione triennale dell'azione cartolare, atteso che non ha agito esecutivamente sulla base dei titoli di credito, ma ha agito in sede di cognizione, attivando un procedimento monitorio, basando la prova del credito sulle cambiali come scritture private aventi contenuto di ricognizione di debito e promessa di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.; e l'azione causale relativa alla promessa di pagamento è soggetta all'ordinaria prescrizione ordinaria decennale. Riguardo al presunto disconoscimento operato dall'opponente ex art. 214 c.p.c., esso è palesemente inammissibile, non potendosi definire tale. L'opposto ha, infatti, ammesso che le due cambiali poste a base del procedimento monitorio furono da lui sottoscritte. Il fatto che abbia allegato di non aver compilato personalmente le cambiali nelle parti relative alla data di scadenza, alla domiciliazione, all'indicazione del nome del debitore e del prenditore, non esclude l'effetto del sorgere dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla sottoscrizione dei documenti, atteso che chi sottoscrive consapevolmente e intenzionalmente una scrittura privata incompleta in alcune parti, consegnandola al proprio creditore, ne accetta e ne subisce gli effetti giuridici derivanti dal successivo riempimento. Peraltro, nel caso in esame, l'opponente ha solo allegato, ma non ha provato, che al momento della sottoscrizione delle cambiali esse non fossero completamente compilate in ogni loro parte, non potendosi escludere che altra persona vi avesse provveduto prima di sottoporle alla firma dell'obbligato. Peraltro l'opponente ha ammesso espressamente di avere sottoscritto le cambiali ed di avere apposto di suo pugno gli importi e le date di emissione in esse riportate, consegnandole allo zio. Né ha dedotto che fossero intercorsi accordi tra le parti sul come riempire le restanti parti degli effetti, per cui non si versa nemmeno nell'ipotesi di riempimento abusivo contra pacta. Inoltre è pacifico in giurisprudenza che la cambiale mancante dell'indicazione della data di scadenza non può ritenersi "in bianco" ma solo incompleta ed in tal caso la legge la considera come pagabile a vista (cfr. Cass. Civ. 5482/1979). Va aggiunto che l'opponente ha pure ammesso di aver chiesto allo zio il prestito complessivo di euro 100.000,00 sebbene abbia dedotto di avere ricevuto a mezzo bonifico solo la somma di euro 50.000,00 relativa alla cambiale del 20 luglio 2011 avente come scadenza il 30 dicembre 2016. Infatti, in relazione alla cambiale dell'1 agosto 2014 contenente la



promessa di pagare altra somma di euro 50.000,00 alla scadenza del 30 dicembre 2018, l'opponente ha dedotto, ma non ha provato, che non ebbe a ricevere in prestito detta ulteriore somma. Orbene, ai sensi dell'art. 1988 c.c., non spetta all'opposto provare l'effettiva esistenza del rapporto causale (il mutuo di euro 50.000,00), atteso che detta norma codicistica comporta l'inversione dell'onere della prova, dispensando il beneficiario della promessa di pagamento dalla prova del rapporto fondamentale sottostante. In ogni caso appare ben poco verosimile che l'opponente avesse potuto rilasciare il secondo effetto cambiario allo zio, senza aver prima ricevuto la somma e senza nemmeno farselo restituire nel tempo, non attivando alcuna iniziativa a riguardo.

Risulta, infine, non contestato dall'opponente di non aver restituito allo zio gli importi delle due promesse di pagamento, segnatamente in ordine alla cambiale del 20 luglio 2011 di euro 50.000,00 in relazione alla quale egli eccepisce la compensazione con suoi presunti controcrediti, quelli di cui alla domanda riconvenzionale.

Giova, ora, ribadire che sui fatti dedotti in prova dall'opponente, con richieste di interrogatorio formale e di testimonianze, da una parte l'interrogatorio non ha avuto esito favorevole all'opponente, dall'altra i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente non erano ammissibili, sia per contrasto con la documentazione prodotta, sia perché attinenti a circostanze negative, generiche, irrilevanti per la decisione o perché contrastanti con i limiti posti dal codice civile alle testimonianze. Ne consegue che l'opponente non ha provato il pagamento, nemmeno parziale, della somma ingiunta, per cui il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

Riguardo alla domanda riconvenzionale di pagamento per il compenso di ex amministratore unico della _____ e della _____

, fondato sulla scrittura privata del 30 luglio 2014, giova evidenziare che: 1) _____ in essa fa espresso riferimento alla sua posizione di partecipante al capitale sociale di dette società, quindi alla sua posizione di socio di maggioranza; 2) le parti fanno riferimento espresso ad emolumenti spettanti per l'attività gestionale svolta in dette società di capitale, quale amministratore unico di esse; 3) per la determinazione del compenso si richiamano dati e criteri che comportano necessariamente la prova di atti societari e deliberati dell'assemblea dei soci, con al produzione di scritture contabili e bilanci sociali, non prodotti in giudizio e per i quali non sussistono i presupposti di emissione di un ordine di



esibizione alle società, sia perché non coinvolte nel giudizio, sia perché comunque l'opposto poteva procurarsi tale documentazione prima di agire in giudizio, sulla base dell'onere della prova dei fatti costitutivi incombente sulla parte che agisce in via riconvenzionale.

In ogni caso non può quindi dirsi che _____ ebbe a obbligarsi in proprio quale persona fisica, senza il necessario coinvolgimento delle società di capitale di cui era socio e alle quali si riferiva l'attività gestoria del Romaniello quale amministratore unico. Ciò posto, la giurisprudenza, – con indirizzo unitario, costante e consolidato, – afferma che la competenza delle sezioni specializzate, ex articolo 3 del decreto legislativo numero 168/2003, si determina in relazione all'oggetto delle controversie riguardanti i rapporti societari, intendendosi in esse ricomprese quelle che vedono coinvolti la società, i suoi amministratori o che derivano dall'acquisizione dello status socii, senza poter distinguere tra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e le controversie relative ai diritti loro riconosciuti a titolo di compenso (cfr. Cass. Civ. 2759/2016; Cass. Civ. 21363/2000). Va, dunque, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Benevento, stante la competenza funzionale inderogabile del competente Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto Legislativo 27 giugno 2003, numero 168.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
- 2) Dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale di Benevento riguardo alla domanda riconvenzionale dell'opponente, per essere competente funzionalmente il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di imprese
- 3) Condanna l'opponente al pagamento all'opposto delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.

Così deciso in data 10.07.2026

Il giudice - dr. Flavio Cusani

